

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

17.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . .	5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3	FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	5, 6
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA . . . .	4, 6
Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1619) . . . . .	3	MACERATINI GIULIO . . . . .	5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 6	MACIS FRANCESCO . . . . .	4
		MANNUZZU SALVATORE . . . . .	4
		NICOTRA BENEDETTO, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 5
		ONORATO PIERLUIGI . . . . .	6
		PASQUALIN VALENTINO . . . . .	5

## IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1984

	PAG.		PAG.
<b>Votazione segreta:</b>		MANNUZZU SALVATORE . . . . .	8, 9
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	6	NICOTRA BENEDETTO . . . . .	9
		PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	8, 10
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055) . . . . .	7	Modifica della pianta organica dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1916)	10
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	7, 9, 10	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	10
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	7, 8	MACIS FRANCESCO . . . . .	10
FELISETTI LUIGI DINO . . . . .	9	NICOTRA BENEDETTO, <i>Relatore</i> . . . . .	10
MACIS FRANCESCO . . . . .	7, 9	<b>Votazione segreta:</b>	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	11

**La seduta comincia alle 9,30.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(È approvato).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento i deputati Bonfiglio, Bosco Manfredi, Bubbico, Casini Carlo, Gargani e Gitti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Lucchesi, Sarti Adolfo, Zuech, Rabino, Quietì e Meneghetti per l'intera discussione del disegno di legge n. 1619.

Comunico altresì che, sempre ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento i deputati Bonfiglio, Bubbico, Casini Carlo, Gargani, Gitti e Scarlato sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pellizzari, Bruni, Zolla, Rosini, Meneghetti e Rabino per l'intera discussione del disegno di legge n. 1916.

**Discussione del disegno di legge: Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi (Approvato dal Senato) (1619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi», già approvato dal Senato nella seduta del 18 aprile 1984.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore*. Come i colleghi sanno, il disegno di legge in discussione è stato assegnato alla nostra Commissione nel rispetto delle competenze che le sono proprie e ciò è anche dovuto all'azione da noi svolta per evitare che, come in passato qualche volta è avvenuto, tali competenze venissero disattese.

Circa il merito del provvedimento, occorre rilevare che gli incendi boschivi hanno assunto una vastità sempre più preoccupante, malgrado le iniziative finora assunte dallo Stato e dalle regioni per fronteggiarli. Nello scorso anno sono stati segnalati oltre 14 mila incendi che hanno percorso una superficie complessiva di 230 mila ettari, di cui circa 74 mila boschivi. Almeno la metà delle superfici bruciate è stata attribuita al dolo. Durante questa estate, anche a causa dell'eccezionale siccità che ha colpito le regioni centro meridionali, le strutture di difesa, pur dotate di maggiori mezzi coordinati dal ministro della protezione civile, hanno incontrato serie difficoltà a sostenere la situazione.

Si impongono, quindi, con la massima urgenza, provvedimenti intesi ad affrontare la situazione puntando principalmente sulla prevenzione.

A questo fine si ravvisa la necessità di svolgere un'azione di dissuasione degli incendiari, aumentando le sanzioni a carico dei trasgressori delle vigenti norme di tutela. Tale aumento deve corrispondere alla gravità dei danni sofferti dalla società per l'espandersi del fenomeno.

Si confida che tale aumento verrà a scoraggiare gli atti di imprudenza, suscitando maggiore senso di responsabilità nei cittadini.

L'articolo 1 del disegno di legge aumenta la misura delle sanzioni per le ipotesi di infrazione che hanno connessione con il fenomeno degli incendi boschivi. Poiché ai sensi degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, le sanzioni per le infrazioni previste dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, risultano già moltiplicate per due, con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione esse vengono ulteriormente raddoppiate, mentre vengono quintuplicate le sanzioni per le infrazioni previste dall'articolo 11 della legge n. 47 del 1975, che non hanno subito aumenti.

Le norme in esame non prendono in considerazione le sanzioni previste dagli articoli 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non avendo le stesse relazione con il fenomeno degli incendi, nonché quelle calcolate in base all'articolo 26 dello stesso regio decreto, in quanto le sanzioni ivi previste sono già determinate in proporzione al valore delle piante tagliate o del danno commesso ed è sufficiente per il relativo adeguamento che le autorità amministrative competenti provvedano all'aggiornamento delle tabelle indicate negli articoli 43 e 44 del regolamento approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che la legge entri in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Concludo invitando la Commissione ad approvare celermente il provvedimento in esame.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Siamo consapevoli della gravità del fenomeno degli incendi nei boschi e del fatto che molto spesso tali incendi sono dovuti a dolo. Questi incendi colpiscono in particolar modo il Mezzogiorno e le isole. D'altronde, dato per scontato che l'obiettivo che ci prefiggiamo è quello della prevenzione, debbo dire che non so fino a che punto esso potrà essere raggiunto con i mezzi ipotizzati nel disegno di legge in discussione, anche se un primo passo può

certo essere costituito da un inasprimento delle pene.

Concludo auspicando che l'ultimo comma del primo articolo venga soppresso, in quanto fa riferimento a norme che non sono più in vigore.

FRANCESCO MACIS. Sono d'accordo con le considerazioni testé svolte dalla collega Lanfranchi, anche se non posso fare a meno di esprimere perplessità sulle misure contenute nel disegno di legge: in sostanza, non vorrei che si ritenesse possibile condurre una lotta contro gli incendi solo comminando pene amministrative più gravose. Con ciò non intendiamo in alcun modo appesantire l'iter del disegno di legge, ma non possiamo fare a meno di sottolineare che abbiamo l'impressione di trovarci di fronte ad una delle tante « grida manzoniane ».

Con l'accordo dei colleghi potremmo anche rinviare l'esame del disegno di legge per ascoltare il parere del ministro dell'agricoltura, ma, ove tale accordo non ci fosse, il gruppo comunista non insisterebbe su tale proposta.

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Macis sul fatto che servirà ben poco, ai fini della prevenzione, raddoppiare le pene pecuniarie; d'altronde, com'è noto, in altri paesi l'accendere un fuoco in una zona boschiva porta all'arresto immediato. Il discorso va fatto ovviamente in termini diversi per gli incendi colposi e per quelli dolosi, tanto più che per questi ultimi vigono le norme del codice penale.

Concludo ribadendo di essere d'accordo, nella sostanza, con l'onorevole Macis: la legge al nostro esame, infatti, non contiene altro che palliativi utili ad arginare la situazione in attesa di un totale rioridino di essa.

SALVATORE MANNUZZU. Tutti coloro che sono intervenuti hanno sottolineato il fatto che in Italia assistiamo, ormai da lungo tempo, alla distruzione di un patrimonio boschivo che ha origini secolari, se non millenarie, e ciò a causa di incen-

di che non sempre sono frutto di mera fatalità.

Per parte mia vorrei associarmi a coloro che hanno osservato come con l'esasperazione delle sanzioni amministrative non si riuscirà a fronteggiare un problema tanto grave. Tuttavia, trattandosi di comportamenti che mettono in pericolo la collettività ed una parte dei suoi beni, non ritengo si possa far altro che accettare il disegno di legge in esame, pur sottolineandone la pochezza rispetto all'opera di prevenzione che ci si prefigge di svolgere, opera la cui efficacia è compromessa anche dallo scarso impegno dimostrato dalle autorità competenti.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà ovviamente a favore del disegno di legge in esame nella consapevolezza che, almeno per quello che ci riguarda, non è certo per questa strada che si potrà fronteggiare il pericolo di un ulteriore depauperamento del patrimonio boschivo a causa di incendi.

LUIGI DINO FELISETTI. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione senza modifiche del provvedimento, che forse non contiene una disciplina totalmente risolutiva per i problemi concernenti la materia in esame, ma che detta quanto meno disposizioni più severe.

VALENTINO PASQUALIN. Anche il gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento, pur non ritenendolo risolutivo dei problemi concernenti la materia in esame. Si sarebbe certamente potuta modificare la parte relativa alle sanzioni, raddoppiandone o triplicandone l'entità, ma ciò avrebbe comportato il rinvio al Senato del provvedimento e quindi un rallentamento del suo iter. Auspichiamo che il Parlamento riprenda entro breve tempo in esame tale problema, al fine di assicurare al nostro patrimonio boschivo più efficaci difese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore*. Ritengo fondati i rilievi formulati dai colleghi Lanfranchi Cordioli e Macis, essendo del parere che sarebbe stata opportuna la presenza del ministro dell'agricoltura, titolare del dicastero che si occuperà dell'applicazione del provvedimento in esame.

È certo che una migliore organizzazione del corpo delle guardie forestali assicurerebbe una più efficace applicazione delle misure di prevenzione, necessarie a scoraggiare quei cittadini che per incuria o per dolo causano incendi capaci di devastare inestimabili patrimoni boschivi e di mettere anche in pericolo vite umane.

Concludo invitando nuovamente la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido pienamente le considerazioni del relatore, sottolineando come il disegno di legge in discussione si riferisca esclusivamente all'aumento dell'entità dell'ammenda prevista per il reato contravvenzionale, cioè quello di natura non dolosa. + evidente che il reato di incendio è punito con ben altre pene qualora sia di natura dolosa.

Pur non contenendo disposizioni risolutive, come molti colleghi hanno detto, il provvedimento in esame potrà costituire un deterrente nei confronti di coloro che compiono gravi distrazioni destinate a nuocere ad un patrimonio naturale così importante per il nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

La sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo quelle relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate

dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

Gli onorevoli Valentina Lanfranchi Cordioli e Francesco Macis hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole da « dopo aver considerato » fino alla fine.*

L'emendamento presentato dagli onorevoli Lanfranchi Cordioli e Macis è ineccepibile dal punto di vista tecnico, ma riveste carattere soltanto formale: invito, pertanto, i presentatori a ritirarlo per consentire l'approvazione del provvedimento in via definitiva prima della chiusura estiva.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi associo alle considerazioni del presidente.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Il nostro emendamento è certamente di natura puramente formale. Colgo, tuttavia, l'occasione per ribadire il fatto che noi giudichiamo questo provvedimento non adeguato a scoraggiare gli atteggiamenti dei cittadini negligenti. Le norme in discussione, infatti, non prendono in considerazione le vere cause del fenomeno.

Quindi, tenuto conto del fatto che ci troviamo di fronte ad una legge che non affronta direttamente il problema, il gruppo comunista ritira l'emendamento proposto e preannuncia che si asterrà dalla votazione dei singoli articoli e del provvedimento nel suo complesso.

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente mi associo alle considerazioni della collega Lanfranchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Ribadisco l'astensione dei deputati del gruppo comunista sul provvedimento in esame.

PIERLUIGI ONORATO. Anch'io desidero ribadire l'astensione dei deputati del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi » (*Approvato dal Senato*) (1619):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Lucchesi, Sarti Adolfo, Zuech, Rabino, Dell'Andro, Felisetti, Quietì, Meneghetti, Macaluso Antonino, Maceratini, Mora Giampaolo, Nicotra, Pasqualini, Quarta, Riz.

*Si sono astenuti:*

Bochicchio Schelotto, Bottari, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzu, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta la Commissione aveva approvato i primi sei articoli del disegno di legge, rinviando il seguito della discussione per consentire al rappresentante del Governo di rispondere adeguatamente su alcuni problemi emersi nel corso del dibattito ed, in particolare, su alcune domande di chiarimento rivolte dall'onorevole Macis.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I chiarimenti richiesti dall'onorevole Macis si riferivano al problema del coordinamento tra gli uffici ipotecari e quelli fiscali. Posso dire che si tratta di un'incombenza che ricade sotto la responsabilità del Ministero delle finanze.

Il compito di coordinare gli uffici è stato affidato alla società SOGEI, che ge-

stisce il servizio informativo di informatica del Ministero delle finanze.

Poiché la sede dei servizi in questione è Roma, ove la Commissione lo ritenesse opportuno potrebbe recarvisi in visita.

FRANCESCO MACIS. Noi non abbiamo mai chiesto che la gestione dei registri immobiliari venga affidata alla SOGEI.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho detto questo. Ho spiegato che il centro del Ministero delle finanze è gestito dalla SOGEI e che, trattandosi di memorizzare dati in un cervello elettronico tramite l'inserimento di schede, la stessa società potrà effettuare il coordinamento dei due settori.

FRANCESCO MACIS. Il problema è quello di operare un coordinamento tra gli strumenti di elaborazione dati, sia per quanto riguarda la situazione patrimoniale accelerata in sede di accertamento fiscale sia per quanto risulta dai registri immobiliari. In tal modo i registri immobiliari potranno essere utilizzati anche da un punto di vista fiscale.

La nostra richiesta tendeva a far sì che tale impostazione venisse accolta nel provvedimento in esame. Il Governo si era riservato di dare una risposta, volendo interpellare in merito il ministro delle finanze.

Un ulteriore aspetto da noi rilevato era quello relativo alla possibilità che dai registri immobiliari risulti la destinazione urbanistica dell'immobile. Non a caso il Parlamento si è preoccupato di inserire nel provvedimento sull'abusivismo edilizio norme relative alla pubblicità della destinazione urbanistica degli immobili, prevedendo forme di certificazione da parte dei comuni.

Credo che si debba essere sensibili a questo problema, sia al fine di introdurre migliori forme di pubblicità sia per meglio tutelare i privati. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in relazione a quanto previsto dal provvedimento sull'abusivismo edilizio, si ritiene di dover

interessare alla materia i notai, affinché si facciano garanti della situazione e della destinazione urbanistica dei suoli con riferimento alle lottizzazioni.

Credo che il richiamo alla serietà professionale sia giusto, ma ritengo anche opportuno verificare se a questi professionisti siamo in grado di dare strumenti d'accertamento efficaci e rapidi, quale potrebbe essere l'inserimento nel cervello elettronico.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha già fornito una risposta per quanto riguarda il coordinamento con gli uffici fiscali. Invece, in merito al coordinamento con le norme che dovrebbero essere inserite nella legge, in discussione alla Camera, sull'abusivismo edilizio, soprattutto per ciò che concerne la trascrizione delle destinazioni d'uso degli immobili nei registri immobiliari, il Governo ha bisogno di approfondire i problemi sul tappeto. Mi dichiaro, comunque, in linea di principio contrario a qualunque misura che sia lasciata alla sola determinazione del Ministero di grazia e giustizia, dal momento che in materia bisogna considerare anche quella del Ministero delle finanze.

SALVATORE MANNUZZU. Già nel corso della discussione sulle linee generali ho sottolineato quanto mi stia a cuore il raccordo tra pubblicità e catasto. Circa l'inserimento di dati urbanistici nei terminali, è probabile che sorgano problemi di imputazione, dal momento che tali dati, sulla base dell'ordinamento vigente, non fanno parte obbligatoriamente del contesto degli atti.

Tutto ciò osservato, ed in attesa di risposte del Governo ai quesiti che sono stati posti, non posso fare a meno di sottolineare l'importanza del disegno di legge in discussione che, indubbiamente, servirà a risolvere parte dei problemi derivanti dal regime della pubblicità immobiliare negli uffici dei registri immobiliari nei quali attualmente la situazione è

quanto mai grave, poiché le trascrizioni avvengono con enorme ritardo, specie nelle grandi città, con gravi disagi e danni per i cittadini.

Vorrei comunque pregare fin da ora i colleghi presentatori di emendamenti soppressivi degli articoli 7 e 8 di volerli ritirare. L'ordinamento vigente non prevede la possibilità di trascrivere o iscrivere con riserva gli atti, ma si tratta di un ordinamento sorto nella previsione di una particolare responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari. La recente legge n. 22 del 21 gennaio 1983 ha abolito, come è noto, la speciale responsabilità civile e amministrativa dei conservatori dei registri immobiliari che oggi al riguardo sono impiegati come tutti gli altri. A questo punto, occorre porsi il quesito di cosa accadrà se costoro ometteranno di trascrivere o di iscrivere, magari nella presunzione che si tratti di atto non trascrivibile né iscrivibile.

Il danno riguarda soprattutto i privati per la perdita dell'ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni, in mancanza di una tutela.

Credo che, venendo meno la tutela rappresentata dalle responsabilità civilistica ed amministrativa dei conservatori dei registri immobiliari, sia necessario dar luogo alla istituzione della trascrizione e della iscrizione con riserva, per consentire ai privati una forma di garanzia.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Mi sembra che il Governo abbia risposto ad una sola delle due domande poste dall'onorevole Macis. Poiché, però, molte delle disposizioni in esame non riguardano la materia cui l'onorevole Macis si è riferito, credo si potrebbe proseguire nell'esame degli articoli il cui testo non suscita dubbi, rinviando ad altra seduta la conclusione dell'intero esame del provvedimento. Il Governo avrà così la possibilità di fornire più ampie risposte sul problema del coordinamento dei servizi e del collegamento con le norme contenute nel provvedimento sul condono edilizio.

FRANCESCO MACIS. Poiché il Governo ha dichiarato di non doverci dire altro, propongo di aggiornare la seduta, ritenendo che non si possa proseguire nello esame del provvedimento. L'accenno alla SOGEI più che tranquillizzarmi mi ha allarmato. Il disegno di legge in discussione è assai importante e suscita interessi notevolissimi: è questa la ragione per cui vogliamo esaminarlo con grande attenzione.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi rendo conto dello spessore delle obiezioni sollevate dal collega Macis, pur non condividendone alcune.

La materia in esame ha prevalente carattere amministrativo, trattandosi di realizzazione di servizi. Sarebbe, quindi, forse opportuno varare una legge di indirizzi, lasciando margine per adempimenti amministrativi che meglio garantiscano la funzionalità del servizio.

Per tale ragione sarei favorevole ad un proseguimento nell'esame del disegno di legge, eventualmente riservandoci di accantonare e trattare in un momento successivo le tematiche sollevate dall'onorevole Macis.

BENEDETTO NICOTRA. Ritengo che la proposta testé formulata dal collega Felisetti sia accoglibile, perché in tal modo potremmo proseguire nell'esame del provvedimento, restando impregiudicata la possibilità di tradurre poi in norme le richieste formulate da alcuni colleghi con un apposito articolo aggiuntivo.

Questo articolo, che potrebbe essere formulato e proposto dal Governo oppure a livello parlamentare, dovrebbe essere in ogni caso inserito nel provvedimento. Possiamo quindi proseguire questa mattina nell'esame dell'articolato, lasciando in sospenso la norma aggiuntiva, di cui tutti condividiamo l'opportunità, lanciando nel contempo un messaggio al Governo perché la elabori (la possiamo del resto elaborare noi stessi) in maniera da approvare definitivamente il provvedimento nella prossima settimana.

SALVATORE MANNUZZU. Mi è sembrato di capire che da parte del collega Felisetti è stata avanzata una sorta di proposta di stralcio, che mi suscita qualche sorpresa.

PRESIDENTE. Onorevole Mannuzzu, le cose non stanno in questi termini. L'onorevole Macis sostiene che, in attesa di avere dei chiarimenti da parte del Governo, precisamente dal ministro delle finanze oltre che da quello della giustizia, sia più opportuno, ai fini della linearità e dell'unitarietà del procedere da parte della Commissione in sede legislativa, aggiornare i nostri lavori. L'onorevole Felisetti invece propone di proseguire tali lavori fino a completare l'esame degli articoli, eventualmente accantonando, o stralciando momentaneamente, quelli sui quali dovessero sorgere particolari difficoltà e aggiungendo alla fine un articolo 30-bis. Tale proposta sostanzialmente è accolta dall'onorevole Nicotra.

A questo punto e dopo tali prese di posizione, occorre conoscere il pensiero dell'onorevole Macis.

FRANCESCO MACIS. Credo che la proposta dell'onorevole Felisetti non possa essere accolta, non per una questione di cattiva volontà, ma per tutti i motivi che ho esposto nei precedenti interventi. Ricordo, a proposito dell'articolo 11, che forse è necessario prevedere un ulteriore registro; che per quanto riguarda la meccanizzazione occorrerà prevedere un emendamento nel quale vengano definiti i necessari collegamenti. Procedere nell'esame dell'articolato significherebbe precludere la possibilità di intervenire. Inoltre, ad avviso del gruppo comunista, un provvedimento del genere dovrebbe essere esaminato dalla Commissione giustizia congiuntamente con la Commissione finanze e tesoro.

LUIGI DINO FELISETTI. Ammetto che alcune parti dell'articolato comportano una notevole problematicità. Ritiro pertanto la mia proposta.

PRESIDENTE. Credo che non rimanga altra scelta che rinviare il seguito della discussione.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Prendo atto della esigenza di rinvio.

PRESIDENTE. Dopo questa presa d'atto del relatore e in attesa che congiuntamente il ministro della giustizia e quello delle finanze forniscano i chiarimenti richiesti dall'onorevole Macis — è una richiesta che condivido — e formulino delle proposte al riguardo, propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica della pianta organica dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1916).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della pianta organica dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1984.

Comunico che tanto la I quanto la V Commissione hanno deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Benedetto Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore*. L'articolo unico di cui si compone questo disegno di legge prevede la modifica della tabella A annessa alla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e successive modificazioni, nel senso di sopprimere tre dei quattro posti di esperto ed esperto capo nell'organico della carriera direttiva e di aumentare da quattro a sette i posti di traduttore nel-

l'organico della carriera di concetto. In pratica, alla posizione in organico di esperto ed esperto capo si intende attribuire la qualifica di traduttore, secondo una ben precisa esigenza del Ministero di grazia e giustizia.

Pur essendo convinto che un siffatto provvedimento dovrebbe essere preso esclusivamente in via amministrativa e non essere oggetto di un disegno di legge, tuttavia esprimo su di esso parere favorevole e ne auspico l'approvazione, nel testo pervenuto dal Senato, da parte di questa Commissione poiché risponde ad una specifica esigenza del Ministero di grazia e giustizia.

FRANCESCO MACIS. Mi domando se per una modifica di pianta organica che prevede, in sostanza, non già un aumento od una diminuzione di posti, bensì soltanto un mutamento di qualifica e che non comporta la creazione né la sostituzione di uffici, sia necessario un provvedimento legislativo e non un atto amministrativo.

BENEDETTO NICOTRA, *Relatore*. Trattandosi della modifica della tabella annessa ad una legge, il provvedimento deve essere discusso dal Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

**ARTICOLO UNICO.**

La tabella A annessa alla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e successive modificazioni, è modificata nel senso che sono soppressi tre dei quattro posti di esperto ed esperto capo nell'organico della carriera direttiva e sono aumentati da quattro a sette i posti di traduttore nell'organico della carriera di concetto.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1916, esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modifica della pianta organica dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1916).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Bochicchio Schelotto, Pellizzari, Bottari, Bruni, Zolla, Curcio, Dell'Andro, Felisetti, Rosini, Meneghetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso Antonio, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Mora, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Quarta, Riz, Rabino, Trabacchi.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO